



IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

- III Sezione Civile -

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Enrico Quaranta	Presidente
dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice rel.
dr.ssa Marta Sodano	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

letti gli atti del fascicolo n. 4/2022 R.G. concordato preventivo, avente ad oggetto il ricorso, ex art. 161, sesto comma, l. fall., depositato nell'interesse della RERIF S.R.L. (c.f. 00460660616), con sede legale in Caserta, al Corso Trieste n. 166/A;

rilevato che detta domanda è stata ritualmente comunicata al Pubblico Ministero il 14.07.2022;

esaminata la documentazione allegata (ed in particolare i bilanci relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 ritualmente depositati presso la Camera di Commercio, nonché il progetto di bilancio relativo all'anno 2021, in corso di approvazione, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti);

considerato che l'art. 161, sesto comma, l. fall. consente all'imprenditore che versi in uno stato di crisi di proporre il ricorso contenente la domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva di successivo deposito del piano di ristrutturazione che vorrà adottare per risanare i suoi debiti, del contenuto esatto della proposta che andrà ad avanzare ai creditori, nonché della documentazione prescritta dai comma secondo e terzo del medesimo articolo 161 l. fall., prevedendo, altresì, che il Giudice, dopo la presentazione del ricorso, fissi un termine per il deposito del piano e della indicata documentazione: termine variabile tra i sessanta ed i centoventi giorni, non superiore a sessanta giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi;

reputato che, nella fattispecie in esame, la domanda di concordato è stata



presentata da una s.r.l. con sede legale in Caserta, al Corso Trieste n. 166/A, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 l. fall. (cfr. i dati ricavabili dagli allegati bilanci) per poter essere considerata come un imprenditore commerciale fallibile (come tale, assoggettabile anche a procedura di concordato preventivo), che evidentemente si trova in stato di crisi e che non risulta aver negli ultimi due anni proposto analoga domanda, non sussistendo, così, la causa ostativa di cui all'art. 161, nono comma, l. fall.;

ritenuto che, in considerazione della previsione di cui all'art. 161, ult. co. L.F., non pendendo istanze di fallimento, per gli adempimenti necessari alla compiuta formulazione della proposta di concordato debba essere assegnato il termine di giorni centoventi, decorrente dalla data di presentazione della domanda (cfr. sulla decorrenza del termine Cass. civ. n. 29740/2018);

ritenuto che, in base al tenore della domanda, alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta, all'attività esercitata ed alle dimensioni organizzative dell'impresa, sia opportuno disporre la nomina di un collegio di pre-commissari giudiziali;

preso atto che, ai sensi dell'art. 161, ottavo comma, l. fall., il Tribunale, contestualmente all'assegnazione dell'invocato termine per la presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, è altresì tenuto a disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore dovrà osservare fino alla scadenza del predetto termine;

P.Q.M.

asigna alla parte ricorrente termine di giorni centoventi per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione tutta di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, l. fall., onerando la stessa di depositare nello detto termine visura camerale aggiornata recante la pubblicazione nel Registro delle imprese della determina dell'organo amministrativo, resa ai sensi dell'art. 153 l.f.;

nomina pre-commissari giudiziali l'avv. Mariarosaria Menditto e il dott. Paolo Minasi, i quali dovranno vigilare sull'attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale



ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sotto indicati;

determina in euro 15.000,00 la somma da accantonare per fronteggiare parte delle spese di giustizia, da depositare su di un conto corrente dedicato entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto;

dispone altresì che la ricorrente depositi, ogni trenta giorni, una relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.

Manda alla Cancelleria di darne comunicazione alla società istante.

Così deciso in data 19.07.2022

Il Presidente
dr. Enrico Quaranta